



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 488/16/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO (RO)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la nota del 31 ottobre 2016 (prot. n. 57187) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato a seguito di una segnalazione trasmessa dalla competente Prefettura nei confronti del Comune di Costa di Rovigo (RO) per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale. In particolare, la segnalazione faceva riferimento all’invio, dall’indirizzo di posta elettronica certificata riferito al suddetto Ente, di un invito, recante il logo del Comune, per il convegno “*Le riforme del Governo Renzi*”, fissato per il 20 ottobre 2016 e finalizzato a “*conoscere il piano di riforme che interessano l’assetto politico, istituzionale e costituzionale del Paese proposto dal Consiglio dei Ministri*”. Il suddetto invito specificava peraltro la partecipazione della Ministra Marianna Madia. All’esito della valutazione della documentazione raccolta, il competente CO.RE.COM. ha ritenuto di proporre l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, le memorie del 19 ottobre e del 22 ottobre 2016 con le quali il Sindaco del Comune di Costa di Rovigo ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la presenza della Ministra Madia deve essere considerata “*quale presenza di assoluto rilievo per il territorio di Costa di Rovigo*”;
- la comunicazione oggetto di segnalazione “*è stata rivolta prioritariamente alle più importanti Autorità locali istituzionali*”, in considerazione della “*presenza autorevole di cui non poteva non essere informata la collettività, nell’ottica di una informazione esaustiva della vita pubblica*”;
- i contenuti della comunicazione sono “*scevro da valutazioni di ordine politico o propagandistico elettorale*”;
- l’invito è stato trasmesso non a privati singoli cittadini “*ma ai rappresentanti dei maggiori Enti e Istituzioni, nonché ad alcune associazioni del terzo settore, [...] non sono stati utilizzati strumenti mass-mediatici (radio, televisione, testate giornalistiche); l’Amministrazione comunale non ha rilasciato comunicati stampa, né il sottoscritto nella sua qualità di Sindaco ha rilasciato informazioni alla stampa; la comunicazione, proprio al fine di non veicolare messaggi di natura propagandistica, è stata indirizzata ai più importanti organi istituzionali, per una ricaduta neutrale sulla collettività, che ne era l’ultima e prima destinataria*”;
- il Sindaco ritiene pertanto di non aver “*violato il principio dell’imparzialità della P.A. e di aver posto in essere, in buona fede, un’iniziativa correlata all’efficace funzionamento dell’Ente*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE dell'invito per il convegno “*Le riforme del Governo Renzi*”, in cui è riportata la data prevista per l'evento, il nome del Sindaco di Costa di Rovigo, individuato nella sua veste istituzionale, nonché il logo dell'ente;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione dell'invito alla manifestazione pubblica, oggetto di contestazione, attraverso l'invio di *email* ad un elevato numero di destinatari, e segnatamente, come affemato dal Sindaco del Comune di Costa di Rovigo nelle memorie del 19 ottobre e del 22 ottobre 2016, a “*ai rappresentanti dei maggiori Enti e Istituzioni, nonché ad alcune associazioni del terzo settore*”, è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dell'invito e lo svolgimento della manifestazione pubblica, specificamente riferita alle riforme proposte dal Governo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Renzi “che interessano l’assetto politico, istituzionale e costituzionale del Paese proposto dal Consiglio dei Ministri”, sono avvenuti in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per la consultazione referendaria;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l’art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, le memorie difensive non evidenziano le ragioni di indispensabilità dell’evento che, anche considerata la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del testo della riforma costituzionale, avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo, antecedente l’inizio della campagna referendaria; quanto al requisito dell’impersonalità della comunicazione, si rileva che l’invito alla manifestazione pubblica denominata “*Le riforme del Governo Renzi*” riporta il logo dell’ente e il riferimento al Sindaco di Costa di Rovigo, nella sua veste istituzionale;

RITENUTO per le ragioni esposte che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

al Comune di Costa di Rovigo (RO), di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di cinque giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Costa di Rovigo (RO) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi